



Regolamento per l'accertamento, ai sensi dell'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

In vigore dal 04/05/2026

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 –
16128 Genova – Italy

Tel. +39 01053851
Fax: +39 0105351000 - www.rina.org
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

INDICE

CAPITOLO 1.	GENERALITÀ	Error! Bookmark not defined.
CAPITOLO 2.	LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO	4
CAPITOLO 3.	ACCERTAMENTI IN MERITO ALLA DIVERSA PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA DI FUNZIONAMENTO Error! Bookmark not defined.	
3.1	Richiesta Accertamenti	5
3.2	Proposta di servizi	5
3.3	Esame della documentazione.....	6
3.4	Ispezione delle attrezzature a pressione	7
3.5	Rilascio del verbale di verifica e lettera di accertamento	7
CAPITOLO 4.	ACCERTAMENTI IN MERITO ALLA DIVERSA PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA DI INTEGRITA' E VISITA INTERNA GENERATORI DI VAPORE	8
4.1	Modulo di richiesta.....	8
4.2	Proposta di servizi	9
4.3	Esame della documentazione.....	9
4.4	Ispezione delle attrezzature a pressione	10
CAPITOLO 5.	VALIDITA' DEL PARERE ESPRESSO CON LETTERA DI ACCERTAMENTO	11
5.1	Rilascio della lettera di accertamento in caso di esito negativo	11
5.2	Rilascio della lettera di accertamento in caso di esito positivo	11
5.3	Condizioni generali per il mantenimento della validità della lettera di accertamento	11
CAPITOLO 6	RICORSI E RECLAMI	12
CAPITOLO 7.	MODIFICA AL REGOLAMENTO	12
7.1	Modifiche al Regolamento	12
CAPITOLO 8.	CONDIZIONI CONTRATTUALI	12



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

CAPITOLO 1 GENERALITA'

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA Services (Organismo Notificato n. 0474) per l'accertamento della sostenibilità di una nuova periodicità, diversa da quella stabilita dagli allegati A e B del D.M. 1° dicembre 2004 n. 329 e dall'allegato VII al D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., come rideterminata dall'Utilizzatore ai sensi dell'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134.

Per lo scopo del presente Regolamento, l'Utilizzatore può avvalersi di professionisti e/o organizzazioni esterne per l'espletamento delle attività tecniche, ingegneristiche, gestionali e commerciali (Organizzazione Richiedente). Quanto sopra non solleva in alcun modo l'Utilizzatore dalle sue responsabilità. Tali responsabilità sono evidenziate dalla sottoscrizione dei documenti di richiesta accertamenti e di dimostrazione della sostenibilità delle nuove periodicità che dovranno essere firmati dal Datore di Lavoro dell'Organizzazione che utilizza dette attrezzature (Utilizzatore).

Il presente Regolamento si applica alle attrezzature a pressione ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 329/04 ed in possesso dei requisiti espressi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134 ossia facenti parte di impianti di produzione a ciclo continuo od a quelli per la fornitura di servizi essenziali monitorati in continuo e ricadenti ambedue le tipologie nel campo di applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 334 come

modificato dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"

Il presente Regolamento descrive inoltre le procedure di rilascio dell'evidenza degli esiti degli accertamenti condotti.

L'accesso al servizio è aperto a tutti gli Utilizzatori o alle Organizzazioni dagli stessi formalmente delegati e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività di Accertamento RINA applicherà il presente Regolamento in maniera uniforme ed imparziale per tutti i clienti.

L'accettazione dell'incarico è comunque vincolata dall'assenza di profili di conflitti di interessi tra RINA services, l'utilizzatore e/o gli altri soggetti coinvolti nelle attività consulenza, progettazione, etc. ovvero da altri fattori potenzialmente lesivi dell'imparzialità nello svolgimento degli accertamenti richiesti. Il tutto come regolamentato dal modello organizzativo per l'imparzialità del Gruppo RINA.

Le informazioni acquisite durante l'attività di accertamento vengono considerate come riservate e trattate in accordo al "modello organizzativo privacy e protezione dei dati personali" del Gruppo RINA in conformità ai requisiti del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nel D.M. 11 Dicembre 2004 n. 329/04 e nelle specifiche tecniche di cui all'art. 3 dello stesso decreto emesse da UNI.



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

CAPITOLO 2 LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti legislativi e normativi:

- a. Art. 57 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge. 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n.83 e coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134;
- b. Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c. Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d. Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004, n.329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 25 Febbraio 2000, n. 93";
- e. Decreto 11 Aprile 2011 - "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
- f. Specifiche tecniche di riferimento emesse ai sensi dell'art. 3 del D.M. 329/04 (serie UNI/TS 11325);

- g. Decreto legislativo 15/02/2016, n. 26 "Attuazione della Direttiva 2014/68/UE (PED) in materia di attrezzature a pressione";
- h. linee guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea nonché i Pareri Condivisi emessi dal Forum Italiano degli Organismi Notificati per la Direttiva PED;
- i. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
- j. Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione ([Consultabile su sito RINA Services](#)).

CAPITOLO 3 ACCERTAMENTI IN MERITO ALLA DIVERSA PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA DI FUNZIONAMENTO

Il presente capitolo descrive la procedura di accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti di applicabilità del disposto normativo di cui al capitolo 2 lettera a. nonché di sostenibilità della diversa periodicità della verifica di riqualificazione periodica di funzionamento valutata dall'Utilizzatore, direttamente, o per mezzo di una Organizzazione terza, allo scopo, formalmente incarica.

I superiori accertamenti sono condotti sulla base della documentazione allo scopo prodotta dall'Organizzazione Richiedente.

RINA si riserva di affidare a terzi, laboratori, professionisti, etc., tutti allo scopo preventivamente qualificati, l'esecuzione di parte delle attività di accertamento mantenendone comunque la responsabilità



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

complessiva nei confronti dell'Utilizzatore e di terzi, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili.

I sopra citati accertamenti sono condotti, come appresso sinteticamente descritto, sulla base della documentazione allo scopo prodotta dall'Organizzazione Richiedente.

3.1 Richiesta Accertamenti

Gli accertamenti, ai sensi dell'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134 in merito ad una diversa periodicità della verifica di riqualificazione periodica di funzionamento, devono essere richiesti a RINA Services dall'Utilizzatore a mezzo di formale richiesta contenete almeno le seguenti informazioni:

- a. generalità dell'Utilizzatore (ragione sociale, nome, indirizzo, referente, etc..)
- b. Identificazione delle Organizzazioni e/o professionisti incaricati coinvolti nelle attività tecniche, ingegneristiche, organizzative, etc, relativamente allo scopo della richiesta.
- c. dati sulle attrezzature oggetto di accertamento (nome, modello, tipo, matricola, pressione di progetto, temperatura di progetto, volume, tipo di fluido contenuto o veicolato, etc.
- d. nuova periodicità della verifica di funzionamento che si intende attuare.
- e. descrizione e località del sito produttivo ove sono dislocate le attrezzature.
- f. dichiarazione attestante che le attrezzature sono inserite in un impianto a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali monitorati in continuo e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 334 come

modificato dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE.

- g. Dichiarazione attestante che, per le attrezzature oggetto della richiesta, non è stata presentata analoga richiesta di accertamento ad altro Organismo Notificato.
- h. Impegnativa del richiedente relativa al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
- i. Impegno del richiedente ad assicurare ai tecnici RINA, incaricati degli accertamenti, un completo accesso alla documentazione necessaria nonché la necessaria assistenza durante le visite ed ispezione sui luoghi d'impianto delle attrezzature oggetto di accertamento;
- j. Impegno del richiedente al rispetto di tutte le condizioni contenute nell'offerta RINA e a corrispondere a RINA i diritti relativi alle attività di accertamento anche nel caso in cui gli stessi fossero conclusi in esito negativo.

3.2 Proposta di servizi

Ricevuta la richiesta, RINA Services, verificata la completezza delle informazioni fornite, formula un'offerta tecnico / economica. Tale offerta viene inviata al richiedente unitamente al presente Regolamento.

Per quanto attiene gli aspetti tecnici dovrà essere fornita all'Organizzazione Richiedente una sintetica descrizione della documentazione necessaria all'espletamento dell'attività.

In particolare, l'organizzazione richiedente dovrà elaborare una relazione atta a dimostrare che la nuova periodicità delle verifiche di funzionamento sia in grado di



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

garantire un livello di protezione equivalente a quello che si avrebbe con la periodicità definita dagli allegati A e B al D.M. 329/04.

Per dimostrare quanto sopra potranno essere utilizzate le metodologie descritte nella UNI/TS 11325-8 o metodologie equivalenti.

Tale relazione dovrà contenere un elenco degli accessori di sicurezza e controllo posti a protezione di ciascuna attrezzatura e un'analisi dello storico manutentivo e di verifica; inoltre dovrà essere disposta una relazione di sicurezza nel caso in cui le attrezzature in oggetto rientrino tra quelle coinvolte nei "top event" come da rapporto di sicurezza redatto ai sensi della Direttiva Seveso.

La relazione di cui sopra, nel caso non elaborata direttamente dall'Utilizzatore, dovrà comunque essere firmata da quest'ultimo, nella persona del Datore di Lavoro, al fine di dare evidenza della condivisione delle valutazioni condotte e di assunzione delle relative responsabilità.

In sede di offerta dovrà essere richiesta all'Organizzazione richiedente accessibilità ai luoghi ed alla documentazione necessaria all'accertamento in questione.

L'offerta tecnico/economica, controfirmata dall'utilizzatore, sarà oggetto di riesame e quindi di accettazione da parte di RINA Services ovvero rinviata all'Utilizzatore per eventuali adeguamenti.

L'organizzazione richiedente ed il tecnico Rina Services incaricato pianificheranno le attività necessarie all'espletamento dell'attività.

3.3 Esame della documentazione

L'Organizzazione richiedente metterà a disposizione dell'ispettore incaricato la documentazione atta a dimostrare che le attrezzature in esame posseggono i requisiti di cui all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012

n. 134: in particolare che le stesse siano inserite in un impianto a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali monitorati in continuo e ricadenti, entrambe le tipologie, nel campo di applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 334 come modificato dal D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE" (stabilimento di soglia superiore). A tal fine dovrà essere acquisita l'evidenza dell'avvenuta trasmissione del rapporto di sicurezza alle autorità competenti.

L'Organizzazione richiedente mette a disposizione dell'ispettore incaricato la documentazione richiesta (costituita dalla relazione atta a dimostrare un livello di protezione equivalente ed ove applicabile dalla relazione di sicurezza delle attrezzature ricadenti nei "top event" sottoscritte dal Datore di Lavoro Utilizzatore) che sarà sottoposta ad analisi. L'ispettore incaricato provvederà a verificare i contenuti di quanto sopra anche attraverso l'accesso alla pertinente documentazione d'archivio (libretti matricolari, dichiarazioni di conformità, verbali di primo impianto, verbali delle successive verifiche di riqualificazione periodica, documentazione inerente lo stato di manutenzione e taratura dei dispositivi di protezione, sicurezza e controllo, manuali operativi, etc.).

L'ispettore incaricato acquisirà, per porle agli atti a supporto degli accertamenti condotti, copia dei documenti esaminati ritenuti necessari.

Gli accertamenti documentali dovranno, tra l'altro, appurare che le attrezzature siano in regola con le verifiche di sicurezza ad esse applicabili come indicato negli allegati A e B al D.M. 329/04 e che non sussistano criticità evidenziate negli ultimi verbali delle verifiche di riqualificazione periodica di funzionamento. Tali criticità risultano dalla rideterminazione delle periodicità della verifica nel senso di una sua riduzione ovvero dalla presenza di specifiche prescrizioni.



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

La validità degli accertamenti in merito alla diversa periodicità di riqualificazione periodica è vincolata alla conservazione da parte dell'Utilizzatore di tutta la documentazione esaminata dall'ispettore incaricato. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile, a semplice richiesta, a Rina Services e agli Enti preposti o ad altre autorità aventi titolo.

3.4 Ispezione delle attrezzature a pressione

A seguito della fase di acquisizione della documentazione tecnica di cui al punto precedente ed esame della stessa, RINA Services effettua tramite proprio tecnico incaricato:

identificazione dell'attrezzatura a pressione

- verifica della targa dati e della marcatura;

identificazione dei dispositivi di protezione, sicurezza e controllo

- verifica della rispondenza tra targa dati e la documentazione relativa alla taratura;
- verifica della conformità del dispositivo rispetto a quanto verificato in sede di primo o nuovo impianto e/o prima verifica periodica.

controllo della permanenza delle condizioni accertate in sede di verifica di primo impianto

- verifica del rispetto delle configurazioni rilevate in sede di primo o nuovo impianto nonché di esercizio nei limiti stabiliti dal fabbricante.

Il tecnico incaricato può richiedere, ove ritenuto necessario ed applicabile, eventuali indagini supplementari a supporto di quanto dichiarato dall'Organizzazione richiedente in merito alla sostenibilità della diversa periodicità della verifica di funzionamento richiesta.

L'Organizzazione richiedente dovrà consentire l'esecuzione delle verifiche sopra indicate mettendo a disposizione del tecnico incaricato

Rina Services i necessari presidi per lo svolgimento in sicurezza delle attività previste.

Ogni onere in tale senso è a carico dell'Organizzazione richiedente.

3.5 Rilascio del verbale di verifica e lettera di accertamento

I risultati della verifica documentale di cui al punto 3.3 e dell'ispezione sull'attrezzatura a pressione di cui al punto 3.4 sono registrati su apposito verbale a cura dell'ispettore incaricato Rina Services.

L'ispettore incaricato provvederà alla formalizzazione degli esiti, siano essi positivi o negativi, dell'accertamento mediante la stesura di una lettera indirizzata all'Utilizzatore e controfirmata dal medesimo; tale lettera richiederà oltre al verbale di accertamento anche la relazione predisposta dall'Organizzazione richiedente atta a dimostrare un livello di protezione equivalente della Nuova periodicità; a tale lettera sarà inoltre allegato l'elenco delle attrezzature, in esito positivo degli accertamenti eseguiti, con le relative nuove scadenze definite dall'Utilizzatore nonché un eventuale ulteriore elenco delle attrezzature in esito negativo.



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

CAPITOLO 4 ACCERTAMENTI IN MERITO ALLA DIVERSA PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA DI INTEGRITA' E VISITA INTERNA GENERATORI DI VAPORE

Il presente capitolo descrive la procedura di accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti di applicabilità del disposto normativo di cui al capitolo 2 lettera a. nonché di sostenibilità della diversa periodicità della verifica di riqualificazione periodica di integrità e/o di visita interna dei generatori di vapore valutata dall'Utilizzatore, direttamente, o per mezzo di una Organizzazione terza, allo scopo, formalmente incaricata.

I superiori accertamenti sono condotti sulla base della documentazione allo scopo prodotta dall'Organizzazione Richiedente.

RINA si riserva di affidare a terzi, laboratori, professionisti, etc., tutti allo scopo preventivamente qualificati, l'esecuzione di parte delle attività di accertamento mantenendone comunque la responsabilità complessiva nei confronti dell'Utilizzatore e di terzi, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili.

I sopra citati accertamenti sono condotti, come appresso sinteticamente descritto, sulla base della documentazione allo scopo prodotta dall'Organizzazione Richiedente.

4.1 Modulo di richiesta

Gli accertamenti, ai sensi dell'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134 in merito ad una diversa periodicità della verifica di riqualificazione periodica di integrità e/o di visita interna dei generatori di vapore, devono essere richiesti a RINA Services dall'Utilizzatore a mezzo di formale richiesta contenete almeno le seguenti informazioni:

a. generalità dell'Utilizzatore (ragione sociale, nome, indirizzo, referente, etc.).

- b. Identificazione delle Organizzazioni e/o professionisti incaricati coinvolti nelle attività tecniche, ingegneristiche, organizzative, etc., relativamente allo scopo della richiesta.
- c. dati sulle attrezzature oggetto di accertamento (nome, modello, tipo, matricola, pressione di progetto, temperatura di progetto, volume, tipo di fluido contenuto o veicolato, etc.).
- d. nuova periodicità della verifica di integrità e/o interna dei generatori di vapore che si intende attuare.
- e. descrizione e località del sito produttivo ove sono dislocate le attrezzature.
- f. dichiarazione attestante che le attrezzature sono inserite in un impianto a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali monitorati in continuo e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 334 come modificato dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE".
- g. Dichiarazione attestante che, per le attrezzature oggetto della richiesta, non è stata presentata analoga richiesta di accertamento ad altro Organismo Notificato;
- h. Impegno del richiedente relativo al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
- i. Impegno del richiedente ad assicurare ai tecnici RINA, incaricati degli accertamenti, un completo accesso alla documentazione necessaria nonché la necessaria assistenza durante le visite ed ispezioni sui luoghi d'impianto delle attrezzature oggetto di accertamento;



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

- j. Impegno del richiedente al rispetto di tutte le condizioni contenute nell'offerta RINA e a corrispondere a RINA i diritti relativi alle attività di accertamento anche nel caso in cui gli stessi fossero conclusi in esito negativo.

4.2 Proposta di servizi

Ricevuta la richiesta, RINA Services, verificata la completezza delle informazioni fornite, formula un'offerta tecnico / economica. Tale offerta viene inviata al richiedente unitamente al presente Regolamento.

Per quanto attiene gli aspetti tecnici dovrà essere fornita all'Organizzazione richiedente una sintetica descrizione della documentazione necessaria all'espletamento dell'attività.

In particolare, l'organizzazione richiedente dovrà elaborare una relazione atta a dimostrare che la nuova periodicità delle verifiche di integrità e/o interne dei generatori di vapore sia in grado di garantire un livello di protezione equivalente a quella che si avrebbe con la periodicità definita dagli allegati A e B al D.M. 329/04.

Per dimostrare quanto sopra potranno essere utilizzate le metodologie descritte nella UNI/TS 11325-8 o metodologie equivalenti.

Tale relazione dovrà contenere un'analisi dello storico manutentivo e di verifica; inoltre dovrà essere disposta una relazione di sicurezza nel caso in cui le attrezzature in oggetto rientrino tra quelle coinvolte nei "top event" come da rapporto di sicurezza redatto ai sensi della Direttiva Seveso.

La relazione di cui sopra, nel caso non elaborata direttamente dall'Utilizzatore, dovrà comunque essere firmata da quest'ultimo, nella persona del Datore di Lavoro, al fine di dare evidenza della condivisione delle valutazioni condotte e di assunzione delle relative responsabilità.

In sede di offerta dovrà essere richiesta all'Organizzazione richiedente accessibilità ai luoghi ed alla documentazione necessaria all'accertamento in questione.

L'offerta tecnico/economica, controfirmata dall'utilizzatore, sarà oggetto di riesame e quindi di accettazione da parte di RINA Services ovvero rinviata all'Utilizzatore per eventuali adeguamenti.

L'offerta tecnico / economica unitamente al presente Regolamento accettati dall'Organizzazione richiedente in esito positivo del riesame RINA Services formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA Services e l'Organizzazione richiedente.

L'organizzazione richiedente ed il tecnico Rina Services incaricato pianificheranno le attività necessarie all'espletamento dell'attività.

4.3 Esame della documentazione

L'Organizzazione richiedente metterà a disposizione dell'ispettore incaricato la documentazione atta a dimostrare che le attrezzature in esame posseggono i requisiti di cui all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134: in particolare che le stesse siano inserite in un impianto a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali monitorati in continuo e ricadenti, entrambe le tipologie, nel campo di applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 334 come modificato dal D. Lgs 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE" (stabilimento di soglia superiore). A tal fine dovrà essere acquisita l'evidenza dell'avvenuta trasmissione del rapporto di sicurezza alle autorità competenti.

L'Organizzazione richiedente mette a disposizione dell'ispettore incaricato la documentazione richiesta in sede di offerta (costituita dalla relazione atta a dimostrare un livello di protezione equivalente ed ove



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

applicabile dalla relazione di sicurezza delle attrezzature ricadenti nei "top event" sottoscritte dal Datore di Lavoro Utilizzatore) che sarà sottoposta ad analisi. L'ispettore incaricato provvederà a verificare i contenuti di quanto sopra anche attraverso l'accesso alla pertinente documentazione d'archivio (studi RBI, libretti matricolari, dichiarazioni di conformità, verbali di primo impianto, verbali delle successive verifiche di riqualificazione periodica, documentazione inerente lo stato di manutenzione e taratura dei dispositivi di protezione, sicurezza e controllo, manuali operativi, verbali di controllo ed ispezione a supporto degli studi RBI, etc).

L'ispettore incaricato acquisirà, per porle agli atti a supporto degli accertamenti condotti, le scansioni dei documenti esaminati ritenuti necessari.

Gli accertamenti documentali dovranno, tra l'altro, appurare che le attrezzature siano in regola con le verifiche di sicurezza ad esse applicabili come indicato negli allegati A e B al D.M. 329/04 e che non sussistano criticità evidenziate negli ultimi verbali delle verifiche di riqualificazione periodica di integrità e/o di visita interna dei generatori di vapore. Tali criticità risultano dalla rideterminazione delle periodicità della verifica nel senso di una sua riduzione ovvero dalla presenza di specifiche prescrizioni.

La validità degli accertamenti in merito alla diversa periodicità di riqualificazione periodica è vincolata alla conservazione da parte dell'Utilizzatore di tutta la documentazione esaminata dall'ispettore incaricato. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile, a semplice richiesta, a Rina Services e agli Enti preposti o ad altre autorità aventi titolo.

4.4 Ispezione delle attrezzature a pressione

A seguito della fase di acquisizione della documentazione tecnica ed esame della stessa di cui al punto precedente, RINA

Services effettua tramite proprio tecnico incaricato:

identificazione dell'attrezzatura a pressione

- verifica della targa dati e della marcatura;

controllo della permanenza delle condizioni accertate in sede di verifica di primo impianto

- verifica del rispetto delle configurazioni rilevate in sede di primo o nuovo impianto.

ispezione stato generale di conservazione

- ispezione visiva delle membrature e delle strutture di supporto compatibilmente con le condizioni di esercizio;

Il tecnico incaricato può richiedere, ove ritenuto necessario ed applicabile, eventuali indagini supplementari a supporto di quanto dichiarato dall'Organizzazione richiedente in merito alla sostenibilità della diversa periodicità della verifica di integrità e/o interna del generatore di vapore.

L'Organizzazione richiedente dovrà consentire l'esecuzione delle verifiche sopra indicate mettendo a disposizione del tecnico incaricato Rina Services i necessari presidi per lo svolgimento in sicurezza delle attività previste.

Ogni onere in tale senso è a carico dell'Organizzazione richiedente.

4.5 – Rilascio del verbale di verifica e lettera di accertamento

I risultati della verifica documentale di cui al punto 4.3 e dell'ispezione sull'attrezzatura a pressione di cui al punto 4.4 sono registrati su apposito verbale a cura dell'ispettore incaricato Rina Services.

L'ispettore incaricato provvederà alla formalizzazione degli esiti, siano essi positivi o negativi, dell'accertamento mediante la stesura di una lettera indirizzata all'Utilizzatore e controfirmata dal medesimo; tale lettera richiamerà oltre al verbale di accertamento



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

anche la relazione predisposta dall'Organizzazione richiedente atta a dimostrare un livello di protezione equivalente della nuova periodicità; a tale lettera sarà inoltre allegato l'elenco delle attrezzature, in esito positivo degli accertamenti eseguiti, con le relative nuove scadenze definite dall'Utilizzatore nonché un eventuale ulteriore elenco delle attrezzature in esito negativo.

Tale verbale unitamente ai relativi allegati e alla bozza di comunicazione degli esiti finali delle attività di accertamento è sottoposto a review formale da parte di un tecnico indipendente (Decision Maker).

A seguito del positivo riscontro della review del tecnico indipendente, l'ispettore incaricato trasmette la comunicazione con gli esiti degli accertamenti da lui sottoscritta, unitamente agli esiti della review del tecnico indipendente, al Responsabile Italy Industrial & Retail Services Certification per l'emissione finale.

CAPITOLO 5 VALIDITA' DEL PARERE ESPRESSO CON LETTERA DI ACCERTAMENTO

5.1 Rilascio della lettera di accertamento in caso di esito negativo

In caso di esito negativo degli accertamenti condotti, la periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica rimarrà quella stabilita negli allegati A e B del D.M. 329/04 se non diversamente rideterminata a seguito prescrizione da parte del soggetto abilitato. L'Organizzazione richiedente, in assenza di diverse prescrizioni ostative, potrà comunque sottoporre ad accertamento nuovi studi ad integrazione di quelli esibiti atti a dimostrare la sostenibilità di diverse periodicità di verifica che saranno valutati a seguito di una nuova richiesta di accertamento.

5.2 Rilascio della lettera di accertamento in caso di esito positivo

In caso di esito positivo degli accertamenti condotti, la loro validità rimane vincolata al

mantenimento delle condizioni per le quali tale parere è stato espresso ed alla conservazione da parte dell'Utilizzatore di tutta la documentazione esaminata dall'ispettore incaricato. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile, a semplice richiesta, a RINA Services ed agli enti preposti alle verifiche di sicurezza o ad altre autorità aventi titolo.

La validità degli accertamenti condotti in esito positivo decade in ogni caso alla scadenza della verifica cui la diversa periodicità si riferisce.

5.3 Condizioni generali per il mantenimento della validità della lettera di accertamento

RINA Services si riserva di verificare il persistere delle condizioni alla base del parere espresso nella lettera di accertamento prima che abbiano termine gli effetti della diversa periodicità proposta dall'Organizzazione richiedente.

A riguardo, l'Utilizzatore dovrà richiedere a RINA Services, prima della scadenza degli effetti della diversa periodicità oggetto di precedenti accertamenti, nuovi accertamenti in merito al permanere delle condizioni alla base del precedente parere. Una nuova valutazione in merito al permanere delle condizioni alla base del precedente parere potrà essere espressa solo dopo l'esecuzione con buon esito della verifica per la quale si chiede di riconfermare la diversa periodicità. In assenza di quanto sopra i precedenti pareri in merito alla sostenibilità della diversa periodicità dovranno essere considerati nulli.

Qualsiasi variazione eventualmente intervenuta sulle attrezzature oggetto di valutazione successivamente alla data di emissione della lettera di accertamento (quali possono essere modifiche, variazioni di processo, eventi incidentali, periodi di inattività non dovuti a normali programmi manutentivi etc.) dovrà essere tempestivamente comunicata a RINA Services che potrà



Regolamento per l'accertamento, ai sensi all'art. 57 Bis del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge, a seguito di modifiche, con comma 5 dell'art. 36 della legge 7 Agosto 2012 n. 134, della sostenibilità di diversa periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica, rispetto a quanto stabilito dagli allegati A e B del D.M. 329/2004.

confermare o meno il persistere delle condizioni alla base del parere espresso.

La mancata comunicazione di tali eventi comporterà automaticamente la decadenza della validità della lettera di accertamento.

In caso di variazione della ragione sociale dell'utilizzatore, questi dovrà provvedere a comunicare a RINA Services le modifiche intervenute inviando copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente (es. copia dell'atto attestante la variazione),

Il configurarsi del cambio della figura giuridica dell'utilizzatore dovrà essere valutato ai fini di un'eventuale decadenza della validità degli esiti degli accertamenti eseguiti.

Qualora, senza valide e documentate motivazioni, l'Utilizzatore non ottemperasse agli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza delle attrezzature in pressione, RINA Services, considererà automaticamente decaduta la validità della lettera di accertamento.

CAPITOLO 6 RICORSI E RECLAMI

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di RINA esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione. Le modalità da seguire per la presentazione dei ricorsi e dei reclami sono descritte all'indirizzo www.rina.org.

CAPITOLO 7 MODIFICA AL REGOLAMENTO

7.1 Modifiche al Regolamento

RINA Services ha facoltà di modificare il proprio sistema di verifica descritto nel presente Regolamento qualora dopo la stipula del contratto con l'Organizzazione intervenga l'emanazione di nuove disposizioni legislative e/o normative in contrasto con lo stesso.

A tal riguardo, ogni modifica apportata da RINA Services al presente Regolamento sarà tempestivamente notificata all'Organizzazione richiedente che dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni.

CAPITOLO 8 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA RC/C17 "Condizioni generali di contratto per le attività di valutazione della conformità", nell'edizione in vigore.

Pubblicazione: RC/C 164
Edizione Italiana

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 –
16128 Genova – Italy

Tel. +39 01053851
Fax: +39 0105351000 - www.rina.org
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici